Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 luglio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1965, n. **785**.

Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire ai sensi dell'art. 3, *sub* art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani di fabbricazione sulla base delle indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici comprensoriali di cui all'art. 3, *sub* art. 3 della legge stessa.

Detti piani debbono contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nei Comuni ove più urgente si manifesti l'opera della ricostruzione, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione, sempre che detti Comuni siano già dotati di un piano regolatore generale.

I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle Amministrazioni comunali e sono pubblicati nello albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, sulle quali si decide col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

Detti piani sono attuati con le modalità previste dal disposto dei commi 16, 17 e 20 dell'art. 3, *sub* art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.

Art. 2.

I proprietari di una o più unità immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtù dell'art. 4 *sub* art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nella ricostruzione di un numero di unità immobiliari o di vani destinati ad uso abitazione anche inferiore a quelli distrutti o abbandonati.

Art. 3.

In deroga al disposto del primo comma dell'art. 19-*bis*, *sub* art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati.

Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 3, *sub* art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

Art. 4.

All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui

all'articolo precedente, nonchè alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'art. 19-*bis*, secondo comma, *sub* art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **786**.

Modificazioni all'art. 1 e relativi allegati del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici ed assistenti di polizia e le modalità per il suo uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875, che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici e delle assistenti di polizia e le modalità per il suo uso;
Ritenuta l'opportunità di modificare il modello del cappello facente parte dell'uniforme stessa;
Visto l'art. 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il cappello facente parte dell'uniforme di servizio in dotazione al personale di polizia femminile, indicato all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875, e raffigurato e descritto negli allegati allo stesso regolamento, sarà conforme al seguente modello, raffigurato nell'allegato al presente decreto:

cappello impunturato, sia per l'uniforme invernale che per quella estiva, in sallia di colore bleu-scuro, con cupola a forma ovoidale, calzante dietro e con leggera faldina tipo visiera.

Al centro del lato anteriore della cupola, è applicato un fregio, del diametro di cm. 3, ricamato in oro o in argento, rispettivamente per le ispettrici e per le assistenti, costituito da un sovrapposto, soppannato bleu scuro, formato da un serto di alloro — sormontato da una stella a cinque punte —, che racchiude, su fondo bleu-scuro, un monogramma formato dalla lettera P in carattere stampatello romano maiuscolo e dalla lettera F in carattere rotondo maiuscolo, intrecciato fra loro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 27. — VILLA

Visto, *il Ministro per l'interno*: TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 787.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in ingegneria civile presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in ingegneria civile in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 75. — VILLA

Repertorio n. 432

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da assegnarsi ad una cattedra del corso per la laurea in ingegneria civile del Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque in questo giorno ventuno del mese di gennaio, in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, avanti a me dott. Fortunato Vito Catalano, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 8 febbraio 1963, n. 103, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Amministrazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei testi noti ed idonei a termini di legge:

dott. Giovanni Castelli, nato a Milano il 2 settembre 1908, e ivi domiciliato in corso Italia, n. 50, imprenditore edile;

dott. arch. Renato Morganti, nato a Milano il 28 luglio 1905, e ivi domiciliato in via Barozzi, n. 2, industriale edile;

avv. Steno Baj, nato a Milano il 15 giugno 1902, e ivi domiciliato in via Montenapoleone, n. 8, avvocato;

rag. Giovanni Manganaro, nato a Manfredonia (Foggia) il 29 aprile 1898 e domiciliato a Milano, via Cassiodoro, n. 28, dirigente di azienda;

prof. Giulio De Marchi, nato a Canneto Pavese (Pavia) il 6 agosto 1890, e domiciliato a Milano, via dei Pellegrini, n. 14, professore universitario.

Sono personalmente comparsi i signori:

perito industriale edile Giannino Rusconi, nato a Milano il 18 maggio 1909, presidente del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano, e

dott. ing. Giovanni Marzoli, nato a Varese il 13 marzo 1901, consigliere tesoriere del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano, con sede in via San Maurilio, n. 21, Milano, ed entrambi ivi domiciliati per la carica, che intervengono al presente atto in rappresentanza del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano medesimo, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio direttivo con deliberazione in data 18 novembre 1964 e con lettera del Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano in data 19 gennaio 1965, n. 679, che si allegano al presente atto sotto la lettera *A*);

prof. dott. ing. Gino Bozza, nato a Firenze il 10 febbraio 1899, rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, ivi domiciliato per la carica, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione in data 9 novembre 1964, che in copia conforme si allega sotto la lettera *B*), persone tutte della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo.

Premesso:

che il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano, riconoscendo la fondamentale importanza degli studi di ingegneria civile presso il Politecnico di Milano, intende stimolare il progressso delle tecniche costruttive mediante la migliore preparazione dei futuri quadri dirigenti delle imprese edili, degli studi professionali e degli enti interessati alla edilizia e che pertanto, con deliberazione in data 18 novembre 1964, ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da riservare ad una cattedra di ingegneria civile;

che il Consiglio della Facoltà di ingegneria, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione del Politecnico hanno approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti della rispettive competenze, la proposta di istituire, mediante convenzione con il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano, un posto di professore di ruolo riservato ad un insegnamento di ingegneria civile;

tutto ciò premesso,

i signori predetti, come sopra costituiti, stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso il Politecnico di Milano, a norma dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di professore

di ruolo, assegnati dallo Stato alla Facoltà di ingegneria, sarà istituito un posto di professore di ruolo, da assegnarsi ad una cattedra del corso per la laurea in ingegneria civile, che sarà determinata dal Consiglio della Facoltà di ingegneria, previo accordo con il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano.

Art. 2.

Il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano assume obbligazione di versare annualmente al Politecnico di Milano, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, i seguenti contributi:

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nelle ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati al Politecnico di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Qualora a seguito di variazioni economiche o di carriera disposte dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore o inferiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, il Collegio imprese edili ed affini della provincia di Milano si obbliga a variare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino mutamento degli oneri dello Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente predetto si impegna, altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 2, lettera b).

Il conguaglio dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorranno le variazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

Il Politecnico di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 2.

Il Politecnico di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti su indicati e le eventuali variazioni previste dall'art. 4, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 dalla decorrenza di cui all'art. 3 e si riterrà tacitamente rinnovata di 20 anni in 20 anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano variati i predetti contributi a norma del precedente art. 4.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

La convenzione medesima, stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, mentre le spese di questo atto sono a carico del Politecnico di Milano.

L'atto stesso viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono coi testi medesimi e con me funzionario rogante.

L'atto consta di due fogli scritti su sei intere facciate e quanto qui della presente facciata, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia.

F.to Giannino RUSCONI
» Giovanni MARZOLI
» Gino BOZZA

Testi: F.to Renato MORGANTI
» Giovanni CASTELLI
» Giovanni MANGANARO
» Giulio DE MARCHI
» Steno BAJ

F.to Fortunato Vito CATALANO

Registrato a Milano il 28 gennaio 1965, al n. 363 71/ME, vol. VI - Esente — *Il direttore*: F.to VASSALLO.

Segue timbro Uff. registro atti pubblici - Milano.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 788.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale marinai d'Italia, con sede in Roma.

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale marinai d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1965, n. 789.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota di eredità disposta dalla defunta signorina Becchia Carlotta, con testamento olografo del 4 giugno 1957, depositato e pubblicato con verbale a rogito avv. Remo Morone, notaio in Torino, in data 18 giugno 1962, repertorio n. 152.964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 790.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « R. Porpora » di Cefalù (Palermo).

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « R. Porpora » di Cefalù (Palermo), viene eletta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **791**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Saffi » di Roma.

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Saffi » di Roma, piazza Winkelmann n. 20, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 55. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 653: « Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa « Azienda Elettrica Mongraven di Irsara Pasquale », con sede in Badia (Bolzano) - frazione Pedraces, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 18 giugno 1965, ove è detto: « . . . in Badia (Polesine), » leggasi: « . . . in Badia (Bolzano), ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bisceglie.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla base dei risultati delle elezioni svoltesi nel comune di Bisceglie, il 10 novembre 1963, venivano attribuiti ad una delle liste concorrenti ventuno dei quaranta seggi che la legge assegna a quel Consiglio comunale. Dopo un'esperimento monocolore il gruppo consiliare di maggioranza otteneva l'appoggio di un altro gruppo, col quale costituiva una nuova Amministrazione su più ampia base.

Ciò, peraltro, non valeva ad assicurare a tale Amministrazione la necessaria stabilità in quanto i dissidi, di carattere personale, presto affiorati in seno alla maggioranza, provocavano una crisi che sfociava, nel dicembre dello scorso anno, nelle dimissioni del sindaco e degli assessori.

Da allora quel Consiglio comunale si è dimostrato assolutamente incapace di darsi un'Amministrazione efficiente.

Di fatto, dopo una seduta infruttuosa in data 21 dicembre 1964, il 1° febbraio 1965 veniva eletto un sindaco che non accettava la carica ed il 15 seguente un altro sindaco che dichiarava di accettare con riserva, sciogliendo, poi, negativamente la riserva stessa nella successiva adunanza dell'11 marzo. In quest'ultima il Consiglio procedeva all'elezione di un nuovo sindaco e di una nuova Giunta, ma le relative deliberazioni erano annullate, per illegittimità, dal prefetto, che, nell'inviare al sindaco in carica il relativo decreto, in data 22 marzo, lo invitava a riconvocare il Consiglio per l'elezione di nuovi organi.

Essendo inutilmente trascorso alquanto tempo, il prefetto formulava un nuovo e più perentorio invito a convocare il Consiglio entro e non oltre il 24 aprile, disponendo, con espresso richiamo all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che il testo dell'invito fosse inserito nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio veniva convocato il 24 aprile detto, ma nè in tale seduta, nè in quella successiva del 29 stesso mese provvedeva all'elezione degli organi. Nell'ultima, anzi, dopo che i due candidati al ballottaggio avevano dichiarato di voler rinunciare alla votazione, il Consiglio, constatata l'impossibilità di giungere ad un'intesa, votava all'unanimità un ordine del giorno col quale si chiedeva all'autorità competente di indire entro tre mesi nuove elezioni amministrative.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della assoluta incapacità del Consiglio comunale di Bisceglie — a causa degli insanabili contrasti interni — di provvedere alla nomina di efficienti organi e considerato che la grave crisi, che da oltre quattro mesi paralizza, praticamente, la attività dell'Amministrazione, costituisce grave pregiudizio per gli interessi del civico Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso.

Attesa la manifesta, perdurante inadempienza del Consiglio comunale di Bisceglie in ordine all'obbligo primario della sostituzione degli organi da tempo dimissionari, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Bisceglie ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Gennaro Brandi.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa di insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Bisceglie (Bari) non è stato in grado di dar vita ad efficienti organi d'amministrazione, omettendo così di ottemperare, ad onta dei formali richiami del prefetto, ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 maggio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bisceglie è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Gennaro Brandi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1965.

SARAGAT

TAVIANI

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1965.

Schemi del quindicesimo e sedicesimo elenco suppletivo delle *acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di* Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i regi decreti 26 giugno 1922, 24 gennaio 1926, 10 luglio 1930, 2 agosto 1938, 7 agosto 1936 e i decreti presidenziali 26 febbraio 1949, 4 novembre 1951, 30 luglio 1953, 1° dicembre 1952 e 20 ottobre 1953 e i decreti presidenziali 5 agosto 1958, n. 5813 e 7 gennaio 1960, n. 3938, con i quali furono approvati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1958, numero 4370, col quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quattordicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione di tale ultimo schema è in corso di perfezionamento;

Visti gli schemi del quindicesimo e sedicesimo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche di altre sorgenti e pozzi siti in territorio della provincia di Catania, non comprese nei precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione degli annessi schemi del quindicesimo e sedicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto

Roma, addì 28 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Schema del quindicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catania

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque pozzo della ditta Rindone-Santi, ecc., Cusmano	Coniglio	Catania	Tutta la portata
2	Sorgente del Poligono	Abitato di Paternò	Paternò	Id.
3	Acque pozzo della ditta Giuffrida-Sgroi	Bongiardo	Santa Venerina	Id.
4	Acque pozzo della ditta Randazzo Barbaro ved. Virgillito e figlie	Scalidda	Paternò	Id.
5	Acque pozzo Neri Maria in Miraglia	Dagala	Adrano	Id.
6	Acque pozzo trivellato Scacchetti	Al[illegible]a	Palagonia	Id.
7	Acque pozzo trivellato in propr. Maria Giammatico rintracciate dal Cons. bonifica di Caltagirone	Buagiaro	Caltagirone	Id.
8	Acque pozzo della ditta La Ferlita Ruggero	Vazzano	Motta Sant'Anastasia	Id.
9	Sorgente Camardi	Camardi Mitoggio	Castiglione Sicilia	Id.
10	Acque pozzo Marza-Rizza	Piano dei Carri	San Giovanni La Punta	Id.
11	Acque pozzo Pappalardo-Chisari	Raffo o Poggio [illegible]	Paternò	Id.
12	Acque pozzo Scandurra Sebasiano	Limiti Miracoli	Acireale	Id.
13	Acque pozzo f.lli Scandurra	Guardia	Id.	Id.
14	Acque pozzo trivellato Trigona Vespasiano e Salvatore	Costantino	Misterbianco	Id.
15	Acque pozzo eredi Musumeci Saverio	Sorbo o gruppi	Acireale	Id
16	Gruppo sorgenti Castellaci	Fontane di Castellaci	Castel di Judica	Id

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
17	Acque pozzo Riganati-Caruso	Pulica	Adrano	Tutta la portata
18	Acque pozzo trivellato Re Paolo e germani	Canalotto	Palagonia	Id.
19	Acque pozzo Parisi Carmelo e Pasquale	Maganazzi Scalidda	Paternò	Id.
20	Acque pozzo Consorzio Madonna del Rosario	Scillichenti	Acireale	Id.
21	Acque pozzo Di Mauro Gaetano, Salvatore e Borzì Agatino	Costa	Paternò	Id.
22	Acque pozzo trivellato fondo Savuto rintracciate dall'ERAS	Cuba	Misterbianco	Id.
23	Acque pozzo Pennisi Teresa ved. Grimaldi	Peri Altarello	Giarre	Id.
24	Acque galleria Società ing. Sarino Pavone e C.	Roccacampana Verta e Presa	Linguaglossa e Piedimonte Etneo	Tutta la portata compresi i l-sec. 100 di cui al n. 43 del XIV elenco suppletivo
25	Acque sorgente Petronio	Portella della Naviccia	Adrano	Tutta la portata
26	Acque della galleria ditta Minissale Antonino	Guardiola	Bianca	Id.
27	Acque n. 2 pozzi trivellati S. p. Az. Siciliana Zuccheri	Piraino Finaida	Belpasso	Tutta la portata dei due pozzi
28	Acque pozzo Faugeri Gateano	Edera	Acireale	Tutta la portata
29	Acque pozzo Lombardo Alessandro	Fosso dell'Aglio	Santa Maria di Licodia	Id.
30	Acque pozzo Di Rao Cucinotta Giuseppe	Altarello	Giarre	Id.
31	Acque pozzo Leonardi Mario	Altarello Peri	Id.	Id.
32	Acque pozzo trivellato del comune di Grammichele	Marineo	Grammichele	Id.
33	Acque pozzo Consorzio Sant'Antonio di Padova	Guardia Guzzi	Acireale	Id.
34	Acque pozzo Magri Sebastiano	Sarcante	Belpasso	Id.
35	Acque pozzo Mammino Giuseppe e Catalano Francesco	Iungetto	Catania	Id.
36	Acque pozzo Umana Santo	Ramione	Grammichele	Id.
37	Acque pozzo Turnello Angelo e C.	Cantone	Id.	Id.
38	Acque pozzo Maiorana Salvatore	Monaci	Mineo	Id.
39	Acque pozzo Seminara Salvatore	Carruba Ognina	Catania	Id.
40	Acque pozzo Borzì Domenico-Moschetto Antonino e C.	Malvizzaro	Paternò	Id.
41	Acque pozzo Barbagallo-Pappalardo	Cardinale	Misterbianco	Id.
42	Acque pozzo trivellato Sipalo Giovanni e C.	Raffo	Palagonia	Id.
43	Acque pozzo Sorbello Francesco	Fargione	Santa Maria di Licodia	Id.
44	Acque pozzo n. 1 del comune di Catania	Nesima Superiore	Catania	Id.
45	Acque pozzo Grimaldi Vincenzo	Entratelli	Sant'Agata li Battiati	Id.
46	Acque pozzo trivellato Nobile Filippo	Bovaro	Motta Sant'Anastasia	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
47	Acque pozzo Scuderi Salvatore e Giovanni	Carrubello	Catania	Tutta la portata
48	Acque pozzo trivellato Cascio Giuseppe	Gagliolo	Scordia	Id.
49	Acque pozzo Garraffo e Scilio	Cavagrande	Sant'Alfio	Id.
50	Acque pozzo Calabretta Rosario e C.	Anzalone Capitolo	Acireale	Id.
51	Acque pozzo Calabretta Antonino	Aquila Cecchio Gazzena-Madonna delle Grazie	Id.	Id.
52	Acque pozzi Fichera Matteo	San Giorgio Bommacaro	Catania	Id.
53	Acque Ingrottato Bellini Angelo e C.	Ficuzza	Caltagirone	Id
54	Acque pozzo Nicolaci Gaetano in Paternò Castello	Bicocca	Catania	Id.
55	Acque pozzo Ravalli-Passarello	Santa Croce Camerino	Mineo	Id.
56	Acque pozzo Sanfilippo Francesco	Pulica	Adrano	Id.
57	Acque pozzo Magrì Maria ved. Ardizzone	Mancusi	Santa Maria di Licodia	Id.
58	Acque pozzo del Consorzio di bonifica di Caltagirone	Favarotta	Mineo	Id.
59	Acque pozzo Attardi Aurina	Cavallo	Id.	Id.
60	Acque pozzo Intonaco Giuseppe	Rangasile	Caltagirone	Id.
61	Acque pozzo Galeano Giovanbattista	Sant'Anna	Riposto	Id.
62	Acque pozzi trivellati in terreno del comune di Catania eseguiti dall'ERAS	Pantano di Arci	Catania	Tutta la portata di due pozzi trivellati in prossimità dei km. 104 e 105
63	Acque pozzo Scalia Alfredo fu Giuseppe e C.	Fasano	Gravina di Catania	Tutta la portata
64	Acque pozzo Panarello Savina	Poggio di Resto	Mineo	Id.
65	Acque pozzo Panarello Caterina	Id.	Id.	Id.
66	Acque pozzo trivellato De Gaetano Gaetano	San Giorgio	Catania	Id.
67	Acque pozzo Rosalia, Michele	Stagliato	Belpasso	Id.
68	Acque pozzo Russo Agata in Giuffrida	Chiuso la Corte	Acireale	Id.
69	Acque pozzo Musumeci Resmosi Maria Giovanna	San Girolamo	Id.	Id.
70	Acque pozzo Guisano Angelo	Gerbini Glaspano	Paternò	Id.
71	Acque pozzo Leanza Amato Antonino	Id.	Id.	Id.
72	Acque pozzo Attaguile Rosa ved. Nicosia	Mangialuto	Mineo	Id.
73	Acque gallerie Società Acque Carcaci del Fasano	San Giovanni Galermo	Catania	Id.
74	Gruppo sorgenti Acquafredda	Acquafredda - Fiume Alcantara	Castiglione di Sicilia	Id.
75	Acque due pozzi Ferraro Angelo	Giglio	Ramacca	Tutta la portata dei due pozzi
76	Acque pozzo Anguzza Maria e Licciardi Salvatore	Santa Croce	Mineo	Tutta la portata

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
77	Acque galleria Turchio della Società Acque di Casalotto	Mazzaglia	Aci Sant'Antonio - Acicatena	Tutta la portata ivi compresa quella inclusa nell'ottavo elenco suppletivo
78	Acque pozzo Battaglini - Lanzerotti	Piano Conti Massa Annunziata	Mascalucia	Tutta la portata
79	Acque pozzo della ditta Paradico Paolo e Figli	Femminamorta	Riposto	Id.
80	Acque pozzo Verga Giovanni	Canalicchio	Catania	Id.
81	Acque pozzo Paternò Giacomo	San Basilio	Piedimonte Etneo	Id.
82	Acque pozzo Strano Balsamo Evira	Poggio Rosso	Paternò	Id.
83	Acque pozzo Lapis Alfio e Francesca	Palazzolo	Belpasso	Id
84	Acque pozzo Fichera Ignazio	Carrubello	San Giovanni La Punta	Id.
85	Acque tre pozzi della ditta Grassi Bertazzi-Saro	Gerbini	Paternò	Id.
86	Acque pozzo Roccella Santi e sorelle	Raffo Sarconte	Belpasso	Id.
87	Acque pozzo del Consorzio San Martino	Carrubba	Riposto	Id.
88	Acque pozzo Cappellani dott. Cesare e C.	Serraci	Misterbianco	Id.
89	Acque pozzo Calabretta Giuseppe	Quartirelli Jungo	Riposto	Id.
90	Acque pozzo Calabretta Antonino	Cannizzaro Gallinera	Acicastello	Id.
91	Acque pozzo Pappalardo Giuseppe	Jungetto o Gesso Bianco	Catania	Id.
92	Acque pozzo Pesce Carmelo Salvatore	Costafiume o Vasadonna	Belpasso	Id.
93	Acque due pozzi Biondi Francesco	Zatta	Ramacca	Id.
94	Acque pozzo Borzì Agostino	Timpa	Id.	Id.
95	Acque pozzo Boscarello Francesco	Troitta	Caltagirone	Id.
96	Acque pozzo Mirone Camilla	Malasceso Santa Maria La Scala	Acireale	Id.
97	Acque pozzo Timpanaro Francesco	Gerbini	Paternò	Id.
98	Acque pozzo Platania Nunzio	Id.	Id.	Id.
99	Acque pozzo Francaviglia Vincenzo	Campana	Belpasso	Id.
100	Acque pozzo Puglisi Cosentino Raffaele	Carraba	Mascali	Id.
101	Acque pozzo D'Amico Dorotea in Cicala	Peri	Giarre	Id.
102	Acque pozzo Giarrusso Giuseppe	Jaconianni	Paternò	Id.
103	Acque pozzo trivellato Magnano S. Lio Anna e C.	Grotte San Giorgio	Catania	Id.
104	Acque pozzo Puglisi Salvatore	Mendolitello	Santa Maria di Licodia	Id.
105	Acque pozzo Puglisi Salvatore, Raffaele	Castelluccio	Acireale	Id.
106	Acque pozzo trivellato Tricoma Vespasiano	Serraci Tiravai	Misterbianco	Id.
107	Acque pozzo Vitrò Stefano	Scialiarena	San Pietro Clarenza	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro il quale si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
108	Acque Piazza Valenti Natalina e C.	Grotte San Giorgio	Catania	Tutta la portata
109	Acque pozzo trivellato Caruso Andrea	Cuba	Misterbianco	Id.
110	Acque pozzo Zuccarotto Antonino e Domenico	Olmo	Ramacca	Id.
111	Acque pozzo Barbagallo Sebastiano	Torre	Riposto	Id.
112	Acque pozzo trivellato Basso Rocco	Scalazza	Scordia	Id.
113	Acque pozzo Mio Nunzio ed altri	Palazzolo	Paternò	Id.
114	Acque pozzo Coniglio Francesco e Giuseppe	Cesarea	Id.	Id.
115	Acque pozzo Intrisano Barbaro	Novarro	Id.	Id.
116	Acque pozzo trivellato Gulizia Giuseppe	Fornazzo	Mineo	Id.
117	Acque pozzo Mangiaratti Santo e Angelo	Pagliarazzi	Id.	Id.
118	Acque pozzo Clementi Ignazio	Via del Bosco	Catania	Id.
119	Acque pozzo Amoroso Emanuele e Concetto	Pazzagrande	Mineo	Id.
120	Acque pozzo Catena Pasquale	Sciare di Guarne	Ramacca	Id.
121	Acque pozzo Dicuzzo Giuseppe e C.	Albano o Bricco	Id.	Id.
122	Acque pozzo trivellato Aliotta Maria in Gargona	Passofiore	Grammichele	Id.
123	Acque pozzo Malgioglio Carmelo e Strano Pasquale	Sciare di Guarne	Ramacca	Id.
124	Acque pozzo Borzì Agostino e Bellia Vincenza	Sarconte	Belpasso	Id.
125	Acque pozzo Distefano Giuseppe	Quartazzo	Id.	Id.
126	Acque pozzo Castro Alfio	Grotte Primosole	Catania	Id.
127	Acque pozzo Scuto Carmelo e Cutuli Angela	Sgrappillo	San Gregorio	Id.
128	Acque pozzo Leonardi Francesco e Faranda Maria	Pezzagrande	Mineo	Id.
129	Acque pozzo Mazzamuto' Lorenzo	Gerbini	Paternò	Id.
130	Acque pozzo Tomasello Truglio Santo fu Francesco	Piane Canne, part. 108, foglio 51	Id.	Id.
131	Acque pozzo Tomaselli Vicenzina e Salvatore fu Pasquale, già compreso al n. 2 del dodicesimo elenco e qui riprodotto per maggiore identificazione nella ubicazione	Borea e Boria, part. 140, foglio 42	Id.	Id.
132	Acque pozzo Sanfilippo Antonino	Croce	Giarre	Id.
133	Acque pozzo Amico Agata ved. Ingiulla	Pulica	Biancavilla	Id.
134	Acque pozzo Catalano Rosa	Stazzo	Acireale	Id.
135	Acque pozzo Specchiale Gaetano	Poggio San Giorgio	Grammichele	Id.
136	Acque pozzo trivellato della Comp. Mediterranea di Perforazione	Cavoni	Mineo	Id.

Roma, addì 28 aprile 1965

Il Ministro: **MANCINI**

Schema del sedicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catania

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Acque pozzo trivellato della ditta Micciché Giuseppe	Raffo	Palogo	Tutta la portata
2	Acque pozzo comune della ditta Specchiale Gaetano	Contrada Poggio San Giorgio	Grammichele	Id.
3	Acque pozzo trivellato della ditta Minissale Giuseppina	Contrada Passo Cavaliere	Catania	Id.
4	Sorgente Guardiola in proprietà della ditta Minissale Antonino	Contrada Guardiola	Biancavilla	Id
5	Acque pozzo comune della ditta Sinatra Angelo	Contrada Regalseme	Caltagirone	Id.
6	Torrente Sant'Antonio	Mare Jonio	Calatabiano-Fiumefreddo di Sicilia	Per tutto il suo corso da Monte San Giuliano alla foce
7	Acque pozzo comune della ditta Currò Antonio	Contrada Barriera	Catania	Tutta la portata
8	Acque pozzo comune della ditta Azzolina Ferdinando e Zanasi Giovanni	Contrada Piano Carbone	Caltagirone	Id.
9	Acque pozzo comune della ditta Bruno Concetto di Domenico	Contrada Scalidda	Paternò	Id.
10	Acque pozzo comune della ditta Pantò Vittorio	Contrada Baè	Belpasso	Id.
11	Acque pozzo comune della ditta Romeo Giovanni	Contrada Troitta	Caltagirone	Id.
12	Acque pozzo comune della ditta Fiamingo Alfio	Contrada Celso	Id.	Id.
13	Acque pozzo comune della ditta Scacciante Francesco, Giuseppe e Angelo	Contrada Margi	Grammichele	Id.
14	Acque pozzo comune della ditta Russo Anna	San Severino	Caltagirone	Id.
15	Acque pozzo comune della ditta Tornello Rosa in Russo	Coda di Volpe	Grammichele	Id.
16	Acque pozzo trivellato della ditta Sambera Giuseppe e Cristaudo Gaetana coniugi	Gagliola Cuccanisi	Scordia	Id.
17	Acque pozzo comune Lombardo Giuseppe	Rinazzo Schettino Pizzafeo	Mineo	Id.
18	Acque pozzo trivellato della ditta Carrubba Giovanni	Porta Principe Porto Salvo	Militello	Id.
19	Acque pozzo trivellato della ditta Cavalli Michele e Salvatore	Feudo Simeto San Demetrio	Catania	Id.
20	Acque sistema pozzi e gallerie della ditta Bellia Vincenzo e C.ti	Contrada Panella	Linguaglossa	Id.
21	Acque pozzo comune della ditta Scaccianoce Antonino, Saverio, Francesco e C.ti	Contrada Pezzafeo	Mineo	Id.
22	Acque pozzo trivellato della ditta Linguanti avv. Salvatore	Contrada Gallanio Narduzzo Villadoro	Scordia	Id.
23	Acque pozzo comune Cutore Concettina in dottor Ventura	Contrada Patellina	Paternò	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
24	Acque pozzo comune della ditta Compagnini Gaetana Colomba	Perriera di Sopea	Ramacca	Tutta la portata
25	Acque pozzo comune della ditta Costanzo Febbronio	San Giovanni Faleo	Palagonia	Id.
26	Acque pozzo comune della ditta Fratelli Privitera	Torri Bianche	Misterbianco	Id.
27	Acque pozzo trivellato della ditta Maiorana Barone Benedetto	Contrada Lenziti	Militello V.C.	Id.
28	Acque pozzo trivellato della ditta Maiorana Barone Benedetto	Id.	Id.	Id.
29	Acque pozzo comune della ditta Politano Gaetana	Contrada Trefontane Cafaro	Paternò	Id.
30	Acque pozzo comune della ditta Puglisi dottor Alfio	Bonanno	Castiglione di Sicilia	Id.
31	Acque pozzo comune della ditta Barbagallo Filippo	San Leonardello	Giarre-Riposto	Id.
32	Acque pozzo comune della ditta Minissale fu Alfio ed altri	Ciappa	Biancavilla	Id.
33	Acque pozzo comune della ditta Roccella Ermima in Pinelli	Contrada Agnelleria	Belpasso	Id.
34	Acque pozzo comune della ditta Aiello Antonino e Maria Teresa	Passo del Re-San Benedetto-Navarro	Paternò	Id.
35	Acque pozzo comune della ditta Spina dottor Vincenzina	Rotondella	Belpasso	Id.
36	Acque pozzo comune della ditta Scalìa Anna e C.	Porcile	Catania	Id.
37	Acque pozzo comune della ditta Cocuzza Maria e Santa	Contrada Le Marre	Mineo	Id.
38	Acque pozzo comune della ditta Fargione Antonino	Contrada San Giuseppe La Rena	Catania	Id.
39	Acque pozzo comune della ditta Amato Francesco	Contrada Tenutella	Ramacca	Id.
40	Acque pozzo comune della ditta Bruno Carmelo e Calì Lucia	Contrada Porrazzo	Paternò	Id.
41	Acque pozzo comune della ditta Spina Giuseppe	San Giuseppe La Rena	Catania	Id.
42	Acque pozzo comune della ditta Ursino Domenico	Bicocca	Id.	Id.
43	Acque pozzo comune della ditta Lo Giudice Domenico, Pulvirenti Vincenza e C.ti	Contrada S. Lazzeri	Paternò	Id.
44	Acque pozzo comune della ditta Mancuso Maria	Mangialupo	Mineo	Id.
45	Acque pozzo comune della ditta Alberghina Nicolò	Contrada Valle Miceli	Caltagirone	Id.
46	Acque pozzo comune della ditta Curti Rosaria	Contrada Insuterra	Mineo	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
47	Acque pozzo trivellato della ditta Dicuzzo Salvatore e Giuseppe	Contrada Pagliarozzi	Mineo	Tutta la portata
48	Acque pozzo comune della ditta Distefano dottor Luciano ed altri	Contrada San Giuseppe La Rena	Catania	Id.
49	Acque pozzo comune della ditta Marletta Salvàtore	Contrada Poggio Vecchio	Palago	Id.
50	Acque pozzo comune della ditta Judica professore Carmelo	Contrada Coda Volpe	Grammichele	Id.
51	Acque pozzo comune della ditta Maugeri Lorenzo e C.	Contrada San Giorgio	Catania	Id.
52	Acque pozzo comune della ditta Blacco Rosario e Gulizia Giovanna	Contrada Poggiarelli	Grammichele	Id.
53	Acque pozzo comune della ditta Oliva e Colonna	Contrada Pizzafeo	Mineo	Id.
54	Acque pozzo comune della ditta Barone Maria-Adele	Contrada Menta	Id.	Id.
55	Acque pozzo comune della ditta Di Salvo Francesco	Contrada Passo Fine	Grammichele	Id.
56	Acque pozzo comune della ditta Di Stefano Giuseppe	Contrada Torre Allegra Reitana	Catania	Id.
57	Acque pozzo comune della ditta Iobrino Emilia	Contrada Margherita	Ramacca	Id.
58	Acque pozzo comune della ditta Consolante Giuseppe	Contrada Semicci	Caltagirone	Id.
59	Acque pozzi trivellati della ditta Di Natale Filippo	Contrada Bovara	Motta Sant'Anastasia	Tutta la portata dei due pozzi *N.B.* — Già inseriti al n. 46 del quindicesimo elenco acque pubbliche erroneamente sotto il nome di Nobile Filippo (18 giugno 1959 e 8 agosto 1959)
60	Acque pozzo comune della ditta Nicosia avvocato Luigi	Contrada Poggio La Lastra	Santa Maria di Licodia	Tutta la portata
61	Acque pozzo comune della ditta Rinaldi e La Manna	Contrada Gerbini	Paternò	Id.
62	Acque pozzo comune della ditta La Manna Antonino	Id.	Id.	Id.
63	Acque pozzo comune della ditta Adorno Mario	Contrada Acquariva	Mineo	Id.
64	Acque pozzo comune della ditta Campisi Sebastiano e Santa	Contrada Ficodindia	Ramacca	Id.
65	Acque pozzo comune della ditta Campisi Febronia	Id.	Id.	Id.
66	Acque pozzo comune Marco Jacona della Motta	Contrada S. M. di Gesù	Caltagirone	Id.
67	Acque pozzo trivellato della ditta Coco Salvatore ed altri	Contrada Piano Albicocco	Palagonia	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
68	Acque pozzo comune della ditta Tornello Angelo	Contrada Cantone Margi	Grammichele	Tutta la portata
69	Acque pozzo comune della ditta La Delfa Filippo	Contrada Santa Croce	Mineo	Id.
70	Acque pozzo trivellato della ditta Boscarini Francesco e Gambera Lucio	Contrada Ogliastro	Scordia	Id.
71	Acque pozzo comune della ditta Airò Maria	Contrada Castellazzo	Mineo	Id.
72	Acque pozzo comune della ditta Modica Francesco e Vincenzo	Contrada Piano della Croce	Grammichele	Id.
73	Acque sorgenti della ditta Scalzo Filippo	Contrada Silva	San Michele di Ganzaria	Id.
74	Acque pozzo comune della ditta Montalto Antonino	Contrada Terre Salse	Mineo	Id.
75	Acque pozzo comune della ditta Fagone Santo e C.	Contrada Mandre	Palagonia	Id.
76	Acque pozzo comune della ditta Blandini Emanuele	Contrada Pezzagrande	Mineo	Id.
77	Acque pozzo comune della ditta Pandolfo Giuseppe	Contrada Mangialupo	Id.	Id.
78	Acque pozzo comune della ditta Masarecchio Graziella	Contrada Piano d'Api	Acireale	Id.
79	Acque pozzo trivellato della ditta Caniglia Giuseppe e Valenti Agatina	Contrada Sant'Ippolito	Militello	Id.
80	Acque pozzo comune con galleria della ditta Barbagallo Agata	Contrada Cancellazzo	Mascali	Id.
81	Acque di due pozzi comuni della ditta Silvestri Grimaldi Vincenzo	Contrada Valle Bruco	Caltagirone	Id.
82	Acque pozzo comune Baronessa Paternò Rosina ved. Pennisi	Contrada Mandorlì	Riposto	Id.
83	Acque pozzo comune della ditta Puglisi Sante e Condorelli Maria, coniugi	Contrada Gelso	Ramacca	Id.
84	Acque pozzo comune con gallerie della ditta Rizzo Domenica in Currao	Cantrada Cancarano	Paternò	Id.
85	Acque pozzo comune della ditta Marchese Giuseppe	Contrada Crocco	Misterbianco	Id.
86	Acque pozzo comune della ditta Franceschino Santo	Contrada San Basilio	San Giovanni La Punta	Id.
87	Acque pozzo comune della ditta Vasta Carmela in Fragalà	Contrada Santa Lucia	Mascali	Id.
88	Acqua pozzo comune della ditta Longo Concetta e C.	Contrada Raffo	Belpasso	Id.
89	Acqua pozzo comune della ditta Grosso Sebastiano e Ricca Rosa	Contrada Trapeto Volpe	San Giovanni La Punta	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
90	Acque pozzo comune della ditta Auteri Vincenzo	Contrada Pozzagrande	Mineo	Tutta la portata
91	Acque pozzo comune della ditta Giuffrè Mario e cong.ti	Contrada Chiusa Oliva-Guardia	Acireale	Id.
92	Acque pozzo comune della ditta Costa notar Calogero, Michele, Francesco e Giuseppe	Contrada Poggio Diana	Caltagirone	Id.
93	Acque pozzo comune della ditta Acampora Francesca	Contrada Bicocca	Catania	Id.
94	Acque sorgente (ingrottato natur.) in proprietà della ditta Bonaccorso Anna	Rangasile	Caltagirone	Id.
95	Acque pozzo comune della ditta Guzzardi Fabronia e C.ti	Contrada Curcico	Palagonia	Id.
96	Acque pozzo comune della ditta dottor Napoli Alfonso	Contrada Olivo Marcone	Mineo	Id.
97	Acque pozzo comune della ditta Tomasello Placido	Contrada Bellone	Castel di Judica	Id.
98	Acque pozzo comune della ditta La Rosa Antonietta	Contrada Balatazzi	Caltagirone	Id.
99	Acque pozzo comune della ditta Scipioni Andreè Cecilia	Contrada Anzalona Gappena	Acireale	Id.
100	Acque pozzo comune della ditta Leonardi dott. Giuseppe	Contrada Capo Mulini	Id.	Id.
101	Acque pozzo comune della ditta Montemagno Giuseppe e Umana Maria	Contrada Sposa Lania	Mineo	Id.
102	Acque pozzo comune della ditta D'Ambra Maria-Anna e F.lli Giovambattista e Paolo	Contrada Pozzillo Superiore	Acireale	Id.
103	Acque pozzo comune della ditta Astuti Antonina ed altri	Contrada Margia	Palagonia	Id.
104	Acque pozzo comune della ditta Alongi avvocato Pasquale	Contrada Viquitta	Caltagirone	Id.
105	Acque pozzo comune Consorzio Castelnuovo	Contrada Scure-Guardia	Acireale	Id.
106	Acque pozzo comune della ditta Jatrino Emilia	Contrada Margherito	Ramacca	Id.
107	Acque pozzo comune della ditta Jatrino Emilia	Id.	Id.	Id.
108	Acque pozzo comune della ditta Ragusa Sebastiano	Contrada Corte Santa Maria	Palagonia	Id.
109	Acque pozzo comune della ditta Lauretta Anna	Contrada Camemi	Mineo	Id.
110	Acque pozzo comune della ditta Privitera Giovanna e C.	Contrada Trigona	Biancavilla	Id.
111	Acque pozzo comune della ditta Paganello Giuseppe	Contrada Santa Maria	Palagonia	Id.
112	Acque pozzo comune della ditta Vigo Lorenzo	Contrada Ardichello	Zafferana Etnea	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
113	Acque pozzo trivellato della ditta Pennisi Francesco e Scudero Francesca	Contrada Passo Cavaliere	Catania	Tutta la portata
114	Acque pozzo comune della ditta Azzarello Luigi e C.	Contrada Alcovia	Palagonia	Id.
115	Acque pozzo comune della ditta Ronsisvalle Antonino e Pastanella Francesco	Contrada Congarano	Paternò	Id.
116	Acque pozzo trivellato della ditta Musumeci Stefano e Vincenzo	Contrada Nesima Superiore	Catania	Id.
117	Acque pozzo trivellato della ditta Basso Rocco	Contrada Scalazza	Scordia	Id.
118	Acque pozzo comune della ditta Terranova Antonino e Salvatore	Contrada Trefontane	Palagonia	Id.
119	Acque pozzo comune della ditta Miano Rita in Lentini	Contrada Bavarotta	Misterbianco	Id.
120	Acque pozzo trivellato della ditta Fazio Mario	Conrada Passo Cavaliere	Catania	Id.
121	Acque pozzo comune della ditta Terranova Carmelo	Contrada Mangialuto	Mineo	Id.
122	Acque pozzo comune della ditta Bonaventura Alfio	Contrada San Francesco La Rena	Catania	Id.
123	Acque pozzo comune della ditta Inzirillo Vincenzo	Contrada Poggio di Maltale	Grammichele	Id.
124	Acque pozzo comune della ditta Carrera Concetta	Contrada Signore	Caltagirone	Id.
125	Acque pozzo comune della ditta Pinacchio Vincenzo	Contrada Colobruso	Mineo	Id.
126	Acque pozzo comune della ditta Di Grazia Crocefissa	Contrada Sposa Lamia	Id.	Id.
127	Acque pozzo comune della ditta Mazzamuto Salvatore	Contrada Sferro Zappulla	Paternò	Id.
128	Acque pozzo comune della ditta Acampora Francesca	Contrada Bicocca	Catania	Id.
129	Acque pozzo comune della ditta Re Antonino	Contrada Metiellisa	Acireale	Id.
130	Acque pozzo trivellato della ditta Calcaterra Vincenzo	Contrada Barrachelle	Palagonia	Id.
131	Acque pozzo della ditta Ciancio Antonino e C.	Contrada Porrazze	Paternò	Id.
132	Acque pozzo comune della ditta Ciadamidaro Agatino	Contrada Giordano	Adrano	Id.
133	Acque pozzo trivellato della ditta ing. Ferrara Angelo	Contrada Grotte-Simeto	Catania	Id.
134	Acque pozzo trivellato della ditta ing. Ferrara Angelo	Contrada Collino-Primosole	Id.	Id.
135	Acque pozzo trivellato della ditta Magnino Salvatore	Contrada Bovaia	Motta S.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
136	Acque pozzo comune della ditta Grosso Antonio	Contrada Pezza Feo	Mineo	Tutta la portata
137	Acque pozzo comune della ditta Barbagallo Giovanni	Id.	Id.	Id.
138	Acque pozzo comune della ditta Scudero Giuseppe, Domenico e Mario	Contrada Palma	Motta Sant'Anastasia	Id.
139	Acque pozzo comune della ditta Musumeci-Rossi Maria Giovanna	Contrada San Girolamo	Acireale	Id.
140	Acque pozzo comune della ditta Mantello Antonino	Contrada Le Marre	Mineo	Id.
141	Acque pozzo comune della ditta Calcagno Nunziata	Contrada Altapino	Ramacca	Id.
142	Acque sorgente della ditta D'Airò Giuseppe	Contrada San Severino	Grammichele	Id.
143	Acque pozzo comune della ditta Cosentino Rocco	Contrada Palma	Scordia	Id.
144	Acque pozzo comune della ditta Giusti Gennarino	Id.	Id.	Id
145	Acque pozzo comune della ditta Insirillo Concetta ved. Montello	Contrada Poggio di Malta	Caltagirone	Id.
146	Acque pozzo comune della ditta Boscarini Francesco e Rosario	Contrada Palma	Scordia	Id.
147	Acque pozzo comune della ditta Sipala Carmelo	Contrada Vaccarella	Palago	Id.
148	Acque pozzo comune della ditta Aristodemo Francesco	Contrada Archi	Scordia	Id.
149	Acque pozzo comune della ditta Scirè Agrippino (Sturzo Maria)	Incarmuto	Mineo	Id.
150	Acque pozzo comune della ditta Calì Alfio	Contrada Gerbini	Paternò	Id.
151	Acque pozzo comune della ditta Bongiorno Olga	Contrada San Leonardello	Giarre	Id.
152	Acque pozzo comune della ditta Mancinnò Ignazio	Contrada San Francischiello	Caltagirone	Id.
153	Acque pozzi comuni della ditta Coniglia Rocco	Contrada Palma	Scordia	Id.
154	Acque pozzo comune della ditta Manca Salvatore	Conrtada Ficuzza	Caltagirone	Id.
155	Acque pozzo comune della ditta Grasso Vincenzo	Contrada San Giuseppe all'Arena	Catania	Id.
156	Acque pozzo comune della ditta Grasso Vincencenzo e C.ti.	Id.	Id.	Id.
157	Acque pozzo comune della ditta Guarino Giuseppe	Contrada Maddalena	Caltagirone	Id.
158	Acque pozzo comune della ditta Fusco Irene Vittoria in Terranova	Contrada Anzalone	Acireale	Id.
159	Acque pozzo comune della ditta Scudero Domenico	Contrada Palma	Motta Sant'Anastasia	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
160	Acque pozzo comune della ditta Compagno Giuseppe	Contrada Sotto Cappuccini	Caltagirone	Tutta la portata
161	Acque pozzo trivellato della ditta Musorra Sebastiano ed altri	Contrada Nunziata	Palagonia	Id.
162	Acque pozzo trivellato della ditta Finocchiaro Sebastiano, Milazzo Concetta e Coco Santo	Contrada Cavalieri	Catania	Id.
163	Acque pozzo comune della ditta Giuffrida Gioacchino	Contrada Fata	Paternò	Id.
164	Acque pozzo trivellato della ditta Castorina Salvatore e Antonio	Contrada Palmieri	Ramacca	Id.
165	Acque sorgiva Cardillo-Sordo in proprietà della ditta Marino-Bentivegna Beltrami	Contrada Sardo Cardillo	Catania	Id.
166	Acque sorgiva Gulisano	Contrada Fossa della Creta	Id.	Id.
167	Acque pozzo comune della ditta Campisi Giuseppe e C.ti	Contrada Gelso	Palagonia	Id.
168	Acque pozzo trivellato della ditta Compagni Mattia in Calcaterra	Contrada Trefontane	Id.	Id.
169	Acque pozzo comune della ditta Novello Giacomo	Contrada Santa Croce	Mineo	Id.
170	Acque pozzo comune della ditta Sgroi Maria e Giuffrida Pietro	Contrada Bongiardo	Santa Venerina	Id.
171	Acque pozzo trivellato della ditta Berretta avvocato Giuseppe e C.ti	Contrada Sant'Ippolito	Militello V. C.	Id.
172	Acque pozzo comune della ditta Di Mauro Gaetano e C.	Contrada Costa	Belpasso	Id.
173	Acque pozzo trivellato della ditta Castorina Rosario	Contrada Palmieri	Ramacca	Id.
174	Acque pozzo trivellato della ditta Castorina Rosario	Id.	Id.	Id.
175	Acque pozzo della ditta Cutore Luigi	Contrada Piano Malato	Santa Maria di Licodia	Id.
176	Acque pozzo comune della ditta Wischkin Giorgio	Contrada Passo Baino	Ramacca	Id.
177	Acque pozzo comune della ditta Pennisi Santo e Marino Giuseppina	Contrada Tattano	Biancavilla	Id.
178	Acque pozzo comune della ditta Bellia Antonino fu Salvatore	Contrada Altarello	Belpasso	Id.
179	Acque pozzo comune della ditta Sisinna Angelo	Contrada Sallaggera	Paternò	Id.
180	Acque pozzo comune della ditta Barresi Santo e C.	Contrada Pirrie Sottane e Palmeri	Ramacca	Id.
181	Acque pozzo comune della ditta Boncelli Gaetano	Contrada Gelso	Calatgirone	Id.
182	Acque pozzo comune della ditta Distefano Francesca ved. Vinci	Contrada Idria	Tremestieri Etneo	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
183	Acque pozzo comune della ditta Nuciforo Salvatore	Contrada Poggi Pizzuto	Mineo	Tutta la portata
184	Acque tre pozzi con gallerie della ditta Pennisi Salvatore	Contrada San Giorgio	Catania	Id.
185	Acque pozzo comune della ditta Milazzo Agatino	Contrada Cardinale	Misterbianco	Id.
186	Acque pozzo comune della ditta Ciciulla Giuseppe	Contrada Ficuzza	Caltagirone	Id.
187	Acque pozzo trivellato della ditta Alduino Ventimiglia di Monteforte	Contrada Comuni	Vizzini	Id.
188	Acque pozzo trivellato della ditta Di Lentini Carlo	Contrada Risicone	Id.	Id.
189	Acque pozzo comune della ditta Pappalardo Signorino	Contrada Gullia	Bronte	Id.
190	Acque pozzo comune della ditta Di Mauro Salvatore	Contrada Poggio Russello Perrezzito	Paternò	Id
191	Acque pozzo comune della ditta Barone Giuseppe	Contrada Sposa	Palagonia	Id
192	Acque pozzo comune della ditta Milazzo Agatino	Contrada Cardinale	Misterbianco	Id.
193	Acque pozzo comune della ditta Galeano Salvatore e C.	Contrada Gruna	Mascali	Id.
194	Acque pozzo comune della ditta Judica Rosario	Contrada Poggio di Malta	Grammichele	Id.
195	Acque pozzo comune della ditta Società Lizio Angelo	Contrada Mulinazzo	Mineo	Id.
196	Acque pozzo comune della ditta Anguzza Concetta	Contrada Santa Croce	Id.	Id.
197	Acque pozzo comune della ditta Verde Salvatore	Contrada Acquasanta	Ramacca	Id.
198	Acque pozzo comune della ditta Costa Matteo	Contrada Campachiaro	Belpasso	Id.
199	Acque pozzo comune della ditta Judica Vincenzo	Contrada Poggio di Malta	Grammichele	Id.
200	Acque pozzo comune della ditta Roccella Erminio	Contrada Agnelleria	Paternò	Id.
201	Acque pozzo comune della ditta Zaccaria Francesco e Bellino Maria	Contrada Batia	Mineo	Id.
202	Acque pozzo trivellato della ditta Verga Pietro procuratore di Verga Giovanni	Contrada Tepidi	Vizzini	Id.
203	Acque pozzo comune della ditta Grillo Anna vedova Gennaro	Contrada Canella	Paternò	Id.
204	Acque pozzo comune della dtita Giuffrè Mario e C.	Contrada Chiuso Oliva	Acireale	Id.
205	Acque pozzo comune della ditta Asero Salvatore	Contrada Palazzolo	Paternò	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
206	Acque pozzo comune della ditta Sanfilippo Francesco	Contrada Pulica	Adrano	Tutta la portata compresa quella già inserita al n. 56 del quindicesimo elenco acque pubbliche
207	Acque pozzo comune della ditta Failla Maria in Cocuzza	Contrada Santa Beatrice	Mineo	Tutta la portata
208	Acque pozzo comune della ditta Cassisi Sebastiana	Cordio	Id.	Id.
209	Acque pozzo comune e fossi collettori della ditta Vagliasindi Guido	Contrada Gabelle	Randazzo	Id.
210	Acque pozzo comune della ditta Crescimano Maria in Vitale	Contrada Alcovia	Palagonia	Id.
211	Acque pozzo comune della ditta Mazzaglia e Chisari	Contrada Turcisi	Castel di Judica	Id.
212	Acque pozzo comune della ditta Viola Giovanni e C.ti	Contrada Inesibone	Mineo	Id.
213	Acque pozzo comune della ditta Mannino Anna	—	Catania	Id.
214	Acque pozzo comune della ditta Massari Ermima	Gerbini	Paternò	Id.
215	Acque pozzo comune della ditta Seminara Salvatore	Carrubba Ognina	Catania	Id.
216	Acque pozzo trivellato della ditta Facchin Marcello e Antonio	Pagliarazzi	Mineo	Id.
217	Acque pozzo comune della ditta Currò Antonio	Barriera	Catania	Id.
218	Acque pozzo Magri Sebastiano	Sarconte	Belpasso	Tutta la portata compresa quella gia inclusa al n. 34 del quindicesimo elenco

Roma, addì 28 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(3127)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che nel piano di provincializzazione predisposto dall'Amministrazione provinciale di Verona ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1960, n. 4411̇2 è compresa al n. 111 la strada « Boscochiesanuova-Valdiporro-Vaio Squaranto-San Francesco-Roverè Veronese » dell'estesa di Km. 14+800, non ancora classificata provinciale;

Visto l'atto in data 18 giugno 1964, n. 8, con il quale l'Amministrazione provinciale interessata ha deliberato di autorizzare, a modifica del piano anzidetto, la richiesta di rettifica del percorso della strada in parola, dando atto che l'esatto tracciato di tale strada, altresì denominata « Trasversale della Lessinia » risulterà il seguente: « Boscochiesanuova-Valdiporro-Vaio Squaranto-San Francesco-Camposilvano-Velo Veronese »;

Ritenuto che tale delibera è stata pubblicata nel Foglio annunzi legali in data 3 settembre 1964;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni:

Visto il voto in data 9 marzo 1965, n. 348, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Ritenuto che la strada « Boscochiesanuova-Valdiporro-Vaio Squaranto-San Francesco-Velo Veronese » di Km. 13+200 possa essere inclusa nel piano di cui sopra in sostituzione della strada « Boscochiesanuova-Valdiporro-Vaio Squaranto-San Francesco-Rovere Veronese » di Km. 14+800;

Ritenuto che occorre procedere alla classificazione della strada in parola;

Decreta:

Ai sensi delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada-Boscochiesanuova-Valdiporro-Vaio Squaranto-San Francesco-Velo Veronese » di Km. 13+200 è inclusa nel piano di cui all'art. 16 della legge stessa in sostituzione della strada « Boscochiesanuova-Valdiporro-Vaio Squaranto-San Francesco-Rovere Veronese » di Km. 14+800 ed è classificata tra le provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(4672)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Lloyd Italico e L'Ancora », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nei rami: cauzioni, credito, film, guasti alle macchine e rischi di montaggio, rischi d'impiego, spese legali e peritali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Lloyd Italico e L'Ancora », con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni (limitatamente ai trittici e carnets doganali), cristalli, furti, incendio, infortuni e malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazioni negli stessi rami, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: cauzioni (in tutte le forme consentite), credito, film, guasti alle macchine e rischi di montaggio, rischi d'impiego, spese legali e peritali;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960 concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Lloyd Italico e L'Ancora », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: cauzioni, credito, film, guasti alle macchine e rischi di montaggio, rischi d'impiego, spese legali e peritali.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Istituzione della Sezione doganale del traforo del Monte Bianco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Determina:

E' istituita la Sezione doganale del traforo del Monte Bianco, dipendente dalla dogana di Aosta, alla quale saranno attribuite dalla competente Direzione di circoscrizione le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(4846)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 luglio 1965.

Disciplina della importazione dalla Spagna degli ovini e caprini vivi e delle loro carni fresche e congelate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1960 con la quale veniva sancito il divieto di importazione dalla Spagna dei ruminanti e dei suidi e delle loro carni a causa della presenza in detto Paese della febbre catarrale negli ovini, della pleuropolmonite essudativa contagiosa nei bovini e della trichinosi nei suini;

Considerato che allo stato attuale gli allevamenti ovini e caprini spagnoli sono indenni da febbre catarrale (Blue-Tongue):

Ordina:

Art. 1.

Il divieto di importazione dalla Spagna di cui all'ordinanza ministeriale 5 marzo 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 18 marzo 1960, è revocato limitatamente agli animali delle specie ovina e caprina ed alle relative carni fresche e congelate.

Art. 2.

Gli ovini ed i caprini vivi provenienti dalla Spagna nonchè le relative carni fresche e congelate dovranno giungere alla frontiera italiana scortati da certificati d'origine e di sanità, rilasciati da un veterinario di Stato spagnolo, conformi ai modelli allegati alla presente ordinanza, di cui sono parte integrante.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 6 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

CERTIFICATO SANITARIO

per l'esportazione di ovini e caprini verso l'Italia

N. .

Paese speditore . . . .
Ministero . . .
Servizio
Provincia

I. Identificazione degli animali:

Razza . .
Contrassegni o dati segnaletici degli animali .

II. Provenienza degli animali:

a) hanno soggiornato per almeno sei mesi prima del giorno del carico nel territorio spagnolo (1);

b) di età inferiore a sei mesi hanno soggiornato nel territorio spagnolo fino alla nascita.

III. Destinazione degli animali:

Gli animali sono spediti da .
(luogo di spedizione)
a .
(luogo di destinazione)
a mezzo di: ferrovia, autocarro, aereo, nave (1) e (2);
Nome ed indirizzo dello speditore .
Posto di frontiera
Nome ed indirizzo del destinatario .

IV. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica che gli animali di cui al presente certificato rispondono alle seguenti indicazioni:

a) sono stati visitati in data odierna al momento del carico e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) sono stati vaccinati da almeno 15 giorni e non più di 4 mesi dalla data del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente approvato e distribuito e impiegato sotto il controllo del Servizio veterinario di Stato (3);

c) il risultato della prova allergica per la brucellosi praticata da non più di 30 giorni dalla data del carico è stato negativo (4);

d) negli ultimi 30 giorni dalla data del carico hanno soggiornato in un'azienda situata nel territorio spagnolo nella quale non è stata constatata ufficialmente, durante detto periodo, alcuna malattia trasmissibile alla specie cui il certificato si riferisce. L'azienda è inoltre situata al centro di una zona che, per un diametro di 30 Km., secondo accertamenti ufficiali, è risultata indenne da afta epizootica da almeno 30 giorni dalla data del carico; l'azienda stessa è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi dalla data del carico, secondo constatazioni ufficiali, da afta epizootica;

e) sono stati trasportati — direttamente — passando — senza passare — per un luogo di raccolta (1), dall'azienda sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con gli animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione rispondenti alle condizioni previste nel presente certificato ed impiegando mezzi di trasporto previamente puliti e disinfettati;

f) non sono stati trattati con estrogeni naturali o di sintesi sia per finalità zootecniche che per scopi terapeutici (5).

Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Timbro

Fatto a . . . . il . . alle ore
(giorno del carico)

Il veterinario di Stato

(1) Cancellare le indicazioni inutili.
(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per i natanti il nome dei medesimi e per gli aerei il numero del volo.
(3) Tale garanzia non è richiesta per gli agnelli ed i capretti.
(4) Tale garanzia è richiesta solo per gli animali maschi interi e femmine di età superiore a mesi 6, destinati all'allevamento o alla produzione.
(5) Tale garanzia è richiesta soltanto per gli ovini e caprini destinati direttamente ai macelli.

CERTIFICATO DI SANITA'

per l'esportazione di carni fresche refrigerate o congelate di ovino e di caprino verso l'Italia

N. . .

Paese speditore . . .
Ministero . . . .
Servizio . . . .
Provincia . . . .

I. Identificazione delle carni:

Carni fresche — refrigerate — congelate (1) di . . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi . . . . (2)
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) macello (i) riconosciuto (i) . . . .
. . . .

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite
da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (3) . . . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario .

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario di Stato, certifica:

a) che le carni sopraindicate sono state ottenute da animali abbattuti in un macello riconosciuto e sottoposto a controllo veterinario ufficiale permanente;

b) che le carni stesse — gli imballaggi delle carni stesse (1) recano i bolli comprovanti che le mesime provengono da animali in buono stato di nutrizione e riconosciuti sani prima dell'abbattimento e che all'ispezione eseguita dopo la macellazione sono state riscontrate sane ed atte incondizionatamente all'alimentazione umana;

c) che sono in perfetto stato di conservazione;

d) che non contengono alcuna sostanza conservante o colorante;

e) che provengono da animali i quali non sono stati trattati con estrogeni naturali o di sintesi sia per finalità zooeconomiche che per scopi terapeutici;

f) che i mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono a tutte le prescrizioni d'igiene.

Fatto a . . . . il . . . . .

Timbro (4)

Il veterinario di Stato

(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) Carcasse intere e/o mezzene con osso.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per i natanti il nome dei medesimi e per gli aerei il numero del volo.
(4) Riproduzione del bollo sanitario apposto sulle carni.

(4907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio produzioni acquisti e vendite collettive tra assegnatari della Maremma « Consmaremma », con sede in Roma per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio produzioni acquisti e vendite collettive tra assegnatari della Maremma « Consmaremma », con sede in Roma, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nelle provincie di Pisa, Livorno, Grosseto e Viterbo.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 105.800 (centocinquemilaottocento), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4743)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio produzione distribuzione sementi e mangimi delle cooperative della riforma fondiaria « Con.Se.Malmo », con sede in Bari, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio produzione distribuzione sementi e mangimi delle cooperative della riforma fondiaria « Con.Se.Malmo », con sede in Bari, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nelle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Matera e Campobasso.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 81.512 (ottantunomilacinquecentododici), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4748)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Casinello, con sede in Pisticci, provincia di Matera, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Casinello, con sede in Pisticci, provincia di Matera, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Matera.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 10.000 (diecimila), corrispondenti nella capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4749)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 in tutte le Provincie della Repubblica.

Detta Federazione è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 16.962.002 (sedimilioninovecentosessantaduemiladue), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4747)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di San Giorgio la Molara (Benevento)

Con decreto provveditoriale n. 45204 del 2 luglio 1965 è stato approvato, il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, relativo al piano di zona del comune di San Giorgio la Molara (Benevento), con stralcio della zona « verde pubblico con attrezzature a carattere commerciale », che interessa le particelle 46-*B*, 47-*F*, 47-*G*, 47-*H*, 47-*I*, 616 e 504 del foglio n. 39 nonchè della zona « Residenziale », che interessa le particelle 43-*A*, 43-*B*, 43-*C*, 43-*D*, 43-*E*, 43-*F*, 43-*G*, 43-*I*, 45 e 503 dello stesso foglio n. 39, vistato in n. 7 (sette) elaborati.

Con lo stesso decreto sono state accolte le due opposizioni al detto piano prodotte dall'avv Giorgio Caruso, in dipendenza dello stralcio dal piano stesso della zona « verde pubblico con attrezzature a carattere commerciale » e nessuna determinazione è stata adottata in merito alle opposizioni a ripetuto piano prodotte da: Caretti Armando fu Angelo; Iazeolla Rosa ed altri; Bucciano Ersilio, Palma Caterina, Pescheta Angelina, Bismarito Cesare, Domino Giovanni, inerenti all'indennizzo di esproprio ed al diritto di prelazione, in quanto esse riguardano questioni da regolarsi a norma di legge. E' stata respinta, invece, l'istanza a firma di Iazeolla Eva, tendente ad ottenere l'esclusione dal piano di zona dell'area di sua proprietà, perchè in contrasto con la finalità pubblica perseguita dalla legge n. 167.

Con detto decreto sono state, altresì, approvate, ai sensi della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4260 del 9 novembre 1962 le varianti al programma di fabbricazione vigente in San Giorgio La Molara, approvato con decreto interministeriale n. 2294 del 26 giugno 1959, con l'esclusione di quelle contrassegnate in progetto dalle lettere « E » e « V » perchè riguardanti le aree che vengono stralciate dal piano di zona, e dalla lettera « W » perchè riguardante un'area non compresa nel detto piano.

Sempre con lo stesso decreto provveditoriale n. 45204 è stato disposto, a termine dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, che il piano di zona di che trattasi abbia efficacia per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

Sono state, infine, con il ripetuto decreto approvate e rese esecutorie le norme edilizie integranti il piano, pure esse debitamente vistate.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1964, n. 167, a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni.

(4783)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6349 in data 25 giugno 1965, l'ing. Angelo Foiadelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como.

(4703)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1965, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 6, e su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 10 gennaio 1963 dai signori Verdolini Alfredo, Laurenzi Enrico, Perucci Mario, Bolognini Aldo, Moglie Lionello, Fabiano Giuseppe, Duranti Aristide, Stronati Boria, Barca Augusto, Baldassari Maria, Gravi Giordano, Paolucci Giovanni, Fiara Giordano, Montemari Dario e Andreucci Elvezio, tutti da Ancona, avverso il provvedimento 7 settembre 1962, n. 2648 del Ministero dei lavori pubblici, è stato dichiarato inammissibile.

(4701)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Costantino Letterio, nato a Bordonaro (Messina) il 2 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Messina il 16 gennaio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(4777)

Il dott. Angelo Mula, nato ad Aragona (Agrigento) il 2 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Palermo il 2 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(4778)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1965, registro n. 44 Pubblica istruzione, foglio n. 259, è stato accolto il ricorso straordinario presentato in data 2 settembre 1963 dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Del Maestro Anna in Cortelli avverso la determinazione del Ministero della pubblica istruzione del 14 marzo 1963, con la quale venne respinto il ricorso gerarchico da lei prodotto contro la mancata corresponsione, da parte del provveditore agli studi di L'Aquila, della retribuzione durante le ferie estive dell'anno scolastico 1961-62.

(4742)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « batteria della Losa », sito in comune di Gravere (Torino).

Con decreto interministeriale n. 306 del 31 luglio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « batteria della Losa » riportato nel catasto del comune di Gravere (Torino), al foglio XIII, particella 626, lettera *F*.

(4704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 14 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,70	624,70	624,72	624,70	624,75	624,72	624,75	624,75	624,75
$ Can.	576,88	575,60	576 —	576,10	575,50	575,85	575,99	575,90	575,85	575,85
Fr. Sv.	144,25	144,34	144,31	144,305	144,25	144,31	144,325	144,27	144,31	144,34
Kr. D.	90,11	90,10	90,14	90,12	90,10	90,12	90,125	90,12	90,12	90,12
Kr. N.	87,31	87,32	87,36	87,32	87,35	87,32	87,33	87,32	87,32	87,32
Kr. Sv.	120,85	120,97	120,95	120,95	120,80	120,91	120,95	120,85	120,91	120,90
Fol.	173,45	173,50	173,50	173,505	173,45	173,45	173,735	173,47	173,45	173,45
Fr. B.	12,58	12,585	12,5920	12,58875	12,58	12,58	12,59	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,50	127,515	127,515	127,50	127,50	127,51	127,50	127,50	127,50
Lst.	1743,45	1743,60	1743,75	1743,50	1743,25	1743,30	1743,425	1743,40	1743,30	1743,50
Dm. occ.	156,02	156,01	156,02	156,015	156 —	156 —	156,015	156,02	156 —	156,02
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,21125	24,20	24,21	24,2125	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,73	21,745	21,88	21,74	21,7425	21,75	21,74	21,75

Media dei titoli del 14 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	96,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	576,045
1 Franco svizzero	144,315
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	120,95
1 Fiorino olandese	173,502
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1743,462
1 Marco germanico	156,015
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,744

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei Deputati con la qualifica di aiuto ragioniere.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 15 maggio 1965, n. 1289, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli per cinque posti di impiegato di concetto con la qualifica di aiuto ragioniere;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 1° luglio 1965;

Visti gli articoli 2 e 22 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per cinque posti di aiuto ragioniere della Camera è così costituita:

Presidente:

Rossi on. prof. Paolo, vice presidente della Camera.

Componenti:

Buttè on. Alessandro, deputato questore;
Passoni on. Luigi, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, segretario generale;
Morisani dott. Armando, tesoriere;
Anzilotti dott. Giulio, capo servizio amministrativo e provveditorato.

Saranno chiamati ad integrare la suddetta Commissione docenti di materie professionali e di lingue straniere.

Esplicherà le mansioni di segretario della Commissione stessa, senza voto, il dott. Agostino Marroni, primo referendario.

Roma, addì 5 luglio 1965

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il segretario generale: COSENTINO

(4882)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 98, concernente la istituzione del ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel predetto ruolo sono attualmente disponibili ventisette posti e che altri sette posti si renderanno disponibili entro il periodo di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Dei suddetti trentaquattro posti:

A) tre sono riservati a favore dei candidati che superino in prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca, di cui all'art. 10, e che risultino idonei nelle prove obbligatorie, di cui all'art. 9, nonchè a favore dei candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove obbligatorie di cui al citato art. 9 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 10;

B) undici sono riservati a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per l'ammissione alla carriera dei segretari di polizia.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo quanto stabilito dal successivo art. 4;

C) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 3, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, numero 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1960, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia; oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; nonchè, in ogni caso, per i candidati in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso del prescritto titolo di studio.

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 5.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva della Amministrazione statale che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del prece

dente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 4, hanno diritto alla elevazione o alla esenzione dal limite di età;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dello istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti al alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove conseguano la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, ed inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda, eventualmente, sostenere (stenografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

I candidati, appartenenti alla carriera d'archivio della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, che desiderano concorrere agli undici posti riservati di cui alla lettera *B*) del precedente articolo 2, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Art. 8.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno per oggetto:

a) elementi di diritto pubblico e di diritto privato;

b) un tema di cultura riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prova orale avrà per oggetto:

1) le materie della prima prova scritta;

2) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

3) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni di diritto tributario;

5) storia politica d'Italia dal 1815;

6) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

a) stenografia;

b) lingua straniera (francese, inglese o tedesco) diversa da quella prescelta come obbligatoria.

Art. 10.

I candidati che concorrono ai tre posti riservati di cui all'art. 2, lettera *A*) del presente decreto, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati che oltre a concorrere ai tre posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta ed orale di questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 2, lettera *A*), della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 6) del precedente art. 9.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, ne verrà data comunicazione, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova facoltativa di stenografia, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi.

Art. 13.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

In particolare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre la debita documentazione delle rispettive qualifiche, rilasciata dalle competenti autorità, a termini delle vigenti disposizioni;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme, verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, ed operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a

tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente articolo 18;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno, inoltre, produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 18.

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito, varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o attestante che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 4, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 14;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve, inoltre, contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per coloro che siano invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruolo organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'ndicazione del decreto di inquadramento;
2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;
3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in servizio permanente o continuativo, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del reparto al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di essi siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 19.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 14, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 18, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina dei vincitori del concorso con decreto ministeriale.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 21.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari di polizia in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza e incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 39. — DI STEFANO

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale. — ROMA

Il sottoscritto .
nato il . . a .
e residente in . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

A tal fine, dichiara:
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;
3) di non aver riportato condanne penali;
4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .;
5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . . . .;
6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . .;
7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;
8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. . . . . ., addì . . . . .

Firma e indirizzo
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B. — *A*) gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione o alla esenzione dal limite di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di archivista, devono dichiarare la qualifica che in atto rivestono e, inoltre, di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

C) gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del bando di concorso e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove *d'esame facoltative che intendano eventualmente* sostenere (stenografia, lingue straniere— francese, inglese e tedesco — diverse da quella scelta come obbligatoria).

(4625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1791 del 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto dei comuni della provincia di Bari al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1320 in data 22 febbraio 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice al concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 1320 in data 21 aprile 1965, con cui si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bari - frazione Carbonara, Bitonto - frazione Palombaio, Grumo Appula, Ruvo di Puglia al 30 novembre 1963:

1. Mascia Vittorio	punti	60,350	su 120
2. Scavo Giuseppe	»	58,910	»
3. Saluzzi Mario	»	56,228	»
4. Caroselli Giuseppe	»	55,430	»
5. Antelmy Ernesto	»	54,395	»
6. D'Alessandro Giacomo	»	52,622	»
7. Mastrorilli Tommaso	»	52,280	»
8. Fabiano Marino	»	52,000	»
9 Mastrangelo Francesco	»	51,127	»
10. Partipilo Filippo	»	51,120	»
11. Colafelice Nicola	»	50,973	»
12. Carlucci Vito	»	50,040	»
13 Stigliano Vincenzo	»	48,550	»
14. Patarnello Annibale	»	48,160	»
15. Longo Giacomo	»	48,100	»
16. Vassalli Diego	»	46,995	»
17. Albrizio Aldo	»	46,655	»
18. Lozito Vincenzo	»	44,390	»
19. Magnante Vito	»	43,440	»
20. Del Core Giuseppe	»	42,500	»
21. Nicchiarico Alessandro	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari

Bari, addì 15 giugno 1965

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1791 del 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto del comune di Bari frazione Carbonara, Bitonto frazione Palombaio, Grumo Appula e Ruvo di Puglia;

Visto il proprio decreto n. 4218 in data 15 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso sopradetto;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse del presente decreto sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicato:

1) Mascia Vittorio: Bari - frazione Carbonara;
2) Scavo Giuseppe: Bitonto - frazione Palombaio;
3) Saluzzi Mario: Grumo Appula;
4) Caroselli Giuseppe: Ruvo di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Bari e dei Comuni interessati, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari.

Bari, addì 18 giugno 1965

Il medico provinciale: MARCECA

(4611)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 546 del 27 dicembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 440 del 26 febbraio 1965 riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Conti Antonino	punti	63,681	su 120
2. Nitro Salvatore	»	58,860	»
3. Barchitta Gaetano	»	57,174	»
4. Lazzaro Nicolò	»	48,133	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale ed a quello della Prefettura e degli Enti interessati.

Catania, addì 22 giugno 1965

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1367, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Conti Antonino, nato a Ramacca il 4 marzo 1930: Consorzio veterinario Pedara-Nicolosi-Trecastagni;

2) Nitro Salvatore: Consorzio veterinario Mirabella Imbaccari-San Cono-S. Michele di Ganzeria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale ed a quello della Prefettura e degli Enti interessati.

Catania, addì 22 giugno 1965

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(4602)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C